

## TRIBUNALE DI BERGAMO

### Seconda Sezione Civile

Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in persona del Dott. Luca Fuzio ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale n. .../2019, avente per oggetto "opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.)", promossa

da

V.L. (C.F. (...)), nato a P. S. P. (B.) in data (...) e residente in S. il M. G. X. (B.), Via C. n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. ....e dall'Avv...., entrambe del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Bergamo, Via ...

ATTORE OPPONENTE

contro

B.R. (C.F. (...)), nata a G. M. (V.) il (...) e residente a S. il M. G. X. (B.), Via C. n. 11, rappresentata e difesa dall'Avv. ....del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bergamo, Via ....e dall'Avv. ....del Foro di Roma

CONVENUTA OPPOSTA

#### *Svolgimento del processo - Motivi della decisione*

Con atto di citazione notificato in data 25.11.2019, il Sig. V.L. proponeva Opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c. all'Atto di Precetto notificato dalla Sig.ra B.R. in data 15.11.2019, contestando il diritto della stessa a procedere ad esecuzione forzata, stante l'intervenuta estinzione del credito azionato, nonché la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del preteso credito della moglie. Nello specifico egli eccepiva in compensazione del credito azionato con precetto dalla Sig.ra B. le spese sostenute, dall'anno 2014 e sino ad oggi, per il pagamento delle utenze domestiche della casa coniugale; le spese straordinarie sostenute per i figli; i bonifici bancari effettuati a beneficio della Sig.ra B.; la cessione di fatture di forniture di clienti del Sig. V. in favore della società della Sig.ra B.N.W. S.r.l.s a socio unico e le rate del mutuo cointestato n. 42041556120 acceso nel settembre 2009 presso il C.B..

Nello specifico l'atto di precetto notificato dalla Sig.ra B. in data 15.11.2019 era fondato sulla Sentenza n. 3300/2008 emessa dal Tribunale di Bergamo nel giudizio per la separazione dei coniugi (n. 8537/06 RG) e pubblicata in data 29.12.2008, nella quale era previsto, fra l'altro, l'obbligo a carico del Sig. V. di contribuire al mantenimento dei tre figli con la corresponsione di assegno mensile dell'importo di euro 2.100,00.

La causa veniva iscritta a ruolo in data 27.11.2019 e veniva assegnato il n. 9948/2019 RG.

In data 12.02.2020 si costituiva in giudizio la Sig.ra B. mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria.

All'udienza tenutasi in data 04.03.2020 il Giudice si riservava in merito all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sulla quale le parti avevano in udienza insistito nelle rispettive richieste formulate in atti.

Il fascicolo veniva successivamente assegnato a nuovo Giudice il quale, fissata nuova udienza per il 22.09.2020 e assunte in quella sede nuovamente le richieste delle parti in merito alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, con Ordinanza datata 02.10.2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 25.05.2021, differita d'ufficio al 27.05.2021.

Nello specifico, il Giudice così statuiva: "quanto alle compensazioni che l'opponente assume avere correttamente effettuato in forza di quanto espressamente previsto al punto 13) dell'accordo di separazione e di cui ai paragrafi a) e b) dell'atto di citazione, dall'esame dei documenti prodotti risultano pagamenti non compensabili, in quanto non riguardano le utenze indicate al punto 7) del medesimo accordo, o pagamenti per spese dei figli in relazione alle quali non vi è prova che siano state effettuate per importi superiori al 50% a cui era tenuto l'opponente; - in merito agli asseriti pagamenti effettuati "a mezzo bonifico e assegno", di cui al paragrafo c) dell'atto di citazione, si rileva che i relativi documenti prodotti non consentono di risalire alla effettiva causale dei pagamenti in essi indicati, o, con particolare riferimento ai bonifici bancari, recano un beneficiario diverso da B.R. o una causale che non è propriamente riferibile al versamento dell'assegno di mantenimento stabilito dall'art. 11 degli accordi di separazione; - quanto ai restanti pagamenti eccettivi in compensazione, mediante cessione di fatture e mediante il versamento di rate di un mutuo di cui ai paragrafi d) ed e) dell'atto di citazione, si rileva che, anche laddove provati, non rientrano nel perimetro delle poste compensabili ai sensi dell'art. 13 dell'accordo di separazione, il quale anzi prevede espressamente che, ad eccezione delle specifiche ipotesi ivi previste, "gli importi dovuti dal signor V. alla Signora B. in forza degli obblighi contributivi al mantenimento dei figli sopra precisati, in nessun caso potranno essere compensati con eventuali crediti del signor V. nei confronti della moglie ...".

Successivamente, il fascicolo veniva assegnato all'odierno giudicante.

Le parti depositavano nei termini le proprie memorie istruttorie e, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di ammissione prove del 27.05.2021, con provvedimento reso in data 15.07.2021, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale di parte convenuta Sig.ra B.R. sui capitoli di prova dedotti da parte opponente, rinviando per la sua assunzione all'udienza del 20.09.2021.

A tale udienza veniva reso l'interrogatorio formale della Sig.ra B. e, all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.01.2022.

Alla successiva udienza del 20.01.2022, le parti precisavano le conclusioni come sopra analiticamente riportate e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.

Parte opponente e parte convenuta, rispettivamente in data 18.03.2022 e 21.03.2022, depositavano le proprie Comparse Conclusionali ex art. 190 c.p.c., nella quale si richiamavano a quanto già dedotto nei propri precedenti atti e ribadivano le conclusioni già formulate. Successivamente, entrambe le parti depositavano Memorie di Replica.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

Parte attrice eccepisce l'intervenuta compensazione della somma portata in precetto con le seguenti voci: a) utenze domestiche (docc. 1-98, doc. 155), per un totale di Euro 44.203,36; b) compensazione con spese straordinarie sostenute per i figli ed interamente anticipate dal Sig. V., per un totale di Euro 5.174,29; c) bonifici effettuati dal Sig. V. a favore della Sig.ra B. a titolo di mantenimento (Docc. 120-129), per un totale di Euro 12.137,42; d) cessione di fatture di forniture di clienti del Sig. V. (accordo durato fino all'anno 2018) (docc. 136-152), per un totale di Euro 61.543,35; e) compensazione con le rate del mutuo cointestato interamente pagate dal Sig. V., per un totale di Euro 54.120,00.

L'istruttoria svolta consente di riscontrare la fondatezza dell'opposizione spiegata dal sig. V.L..

Seguendo l'ordine delle compensazioni eccepite in citazione, vengono in considerazione in primo luogo quelle relative al pagamento delle utenze domestiche, di cui il sig. V. ha fornito prova documentale (doc. 1-98 e 155 allegati all'atto di citazione).

Con riferimento a dette spese, occorre rilevare che nell'ordinanza del 02.10.2020, il precedente G.I. aveva ritenuto le spese in esame non compensabili, in quanto "non riguardano le utenze indicate al punto 7) del medesimo accordo, o pagamenti per spese dei figli in relazione alle quali non vi è prova che siano state effettuate per importi superiori al 50% a cui era tenuto l'opponente".

L'art. 7 dell'accordo di separazione prevedeva che: "le spese relative alle utenze domestiche H. Spa, blue Meta, ed E. ad oggi attive nonché quelle per la domestica che, per un massimo di quattro ore settimanali, si occuperà della pulitura dei locali abitati dal signora V., rimarranno ad esclusivo carico della signora B.".

Preliminarmente giova rilevare che la stessa Sig.ra B. ha riconosciuto la compensazione delle spese per le utenze domestiche nell'atto di precetto per Euro 24.100,00.

In secondo luogo, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza del 02.10.2020 (peraltro emessa in forza di accertamento meramente sommario, attesa la sua natura prettamente cautelare), sono da ritenersi integralmente compensabili le seguenti spese:

- spese sostenute per il pagamento di fatture di E.E. (doc. 1, 9, 15): sebbene non formalmente inserite nell'accordo di separazione, infatti, le spese predette possono ritenersi ricomprese nel medesimo in quanto relative al pagamento del servizio di erogazione di corrente elettrica, pacificamente rientrante tra le spese ivi indicate (nel quale risultavano incluse le spese per E.: risulta illogico ritenere che la ripartizione fosse stata effettuata con specifico riferimento all'ente erogatore dell'energia piuttosto che al servizio reso);

- spese sostenute per la domestica (doc. 4-5): tali spese risultavano infatti interamente a carico della convenuta in forza dell'accordo di separazione, e risultano pertanto certamente compensabili essendo invece state sostenute dal sig. V.;

- spese sostenute dal Sig. V. per l'utenza E. di cui ai doc. 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 22, 23 (limitatamente all'importo di Euro 155,83), 24, 25 (limitatamente all'importo di Euro 512,38), 26 (limitatamente all'importo di Euro 454,08), 27, 28 (limitatamente all'importo di Euro 923,18), 41 (limitatamente all'importo di Euro 709,55), 42 (limitatamente all'importo di Euro 530,44), 43 (limitatamente all'importo di Euro 439,26), 46 (limitatamente all'importo di Euro 421,28), 47 (limitatamente

all'importo di Euro 332,95), 61 (limitatamente all'importo di Euro 401,15), 63 (limitatamente all'importo di Euro 497,13), 66 (limitatamente all'importo di Euro 347,08), 69, 84, 85 (limitatamente all'importo di Euro 444,06), 92 (limitatamente all'importo di Euro 307,73), 93 (limitatamente all'importo di Euro 436,99), 95, 97, 98 (limitatamente all'importo di Euro 291,08): tali spese risultano pacificamente compensabili in esecuzione del combinato disposto degli artt. 7 e 13 dell'accordo di separazione;

- spese sostenute dal Sig. V. per l'utenza Blue Meta servizio gas (doc. 17, 19, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 87, 89, 90, 91) e per l'utenza Hydrogest (doc. 39, 81), pure entrambe pacificamente compensabili in forza dell'articolato normativo sopra richiamato.

Dalla documentazione prodotta da parte attrice e da quanto emerso nel corso di causa, soprattutto con riferimento all'interrogatorio formale della Sig.ra B., si ritiene quindi che dette somme debbano essere portate integralmente in compensazione in quanto riguardano effettivamente spese per utenze domestiche (acqua, luce e gas) previste punto 7) dell'accordo di separazione.

Risultano invece certamente non compensabili le spese di cui ai documenti n. 2, 3, 8, 16, 21, 23, 25, 26, 28, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 73, 82, 83, 85, 88, 92, 93, 94, 96, 98 che riportano pagamenti per abbonamenti tv (R. e S.), A.G. per la casa coniugale e abbonamento telefonico (H.), che non rientrano nelle spese compensabili ai sensi del punto 13 dell'accordo di separazione omologato dal Tribunale.

Dai Euro 44.203,36 portati a compensazione dal Sig. V., quindi, vanno esclusi i pagamenti di cui ai documenti sopra menzionati, per un totale di Euro 7.144,08.

Riassumendo: dai Euro 44.203,36 vanno sottratti i 24.100,00 Euro già riconosciuti dalla Sig.ra B. nell'atto di precetto (da ritenersi compresi tra le somme richieste in compensazione dal sig. V. con la documentazione prodotta) e i 7.144,08 Euro che risultano essere pagamenti effettuati dal Sig. V. per spese non compensabili: da ciò ne deriva un importo compensabile di Euro 12.959,28 per pagamento di utenze domestiche (acqua, luce, gas).

Il secondo blocco di spese portate in compensazione dal sig. V. del credito azionato in precetto attiene ai versamenti effettuati per le spese straordinarie dei figli.

In merito ai predetti versamenti, si rileva che, per quanto riguarda i pagamenti effettuati dal Sig. V. nel corso dell'anno 2018 per le spese scolastiche dei figli (doc. 114, 115, 117, 118), vi è la dichiarazione confessoria della Sig.ra B. resa nell'interrogatorio formale, la quale ammette che "mio marito ha iniziato a provvedervi in via esclusiva a partire dal 2018". Sul punto, quindi, può riconoscersi certamente l'intervenuta compensazione, e l'importo compensabile risulta perciò il 50% della somma versata dal Sig. V. (50% di 3.459,49 Euro), pari ad Euro 1.729,75.

Per quanto riguarda i pagamenti effettuati negli anni precedenti (anni 2015, 2016, 2017), asseritamente per le spese scolastiche (doc. 99, 100, 101, 104, 105, 107, 108, 111), da un lato la destinazione al pagamento delle spese scolastiche non risulta adeguatamente provata (risultando i bonifici di cui ai doc. 100, 101, 104 e 108 privi di causale, quelli di cui ai doc. 99, 105 e 107 riferiti genericamente ad "arretrati V.L./G." non meglio specificati e il doc. 11 riportante come causale la generica dizione "V.N." che ben potrebbe riferirsi ad ogni genere di spesa); inoltre, di essi non è stata

fornita prova da parte attrice che siano stati effettuati per il pagamento integrale di tali spese (e non limitatamente al 50% dell'importo come previsto in sede di separazione) e quindi gli stessi non possono essere portati a compensazione: tali pagamenti, infatti, hanno per oggetto importi e beneficiari diversi da quelli effettuati nell'anno 2018 (per i quali invece la destinazione al pagamento delle spese universitarie risulta documentalmente) e, quindi, non si può presumere che essi siano state sostenuti integralmente dal Sig. V..

I documenti n. 106, 109, 112, 113 e 116 hanno per oggetto pagamenti sostenuti dal Sig. V. per spese assicurative dell'autovettura del figlio e, come riconosciuto confessorialmente dalla Sig.ra B. nell'interrogatorio formale in risposta al capitolo 3), sono state integralmente corrisposti dal Sig. V., per un importo complessivo pari ad Euro 2.182,00: quindi, essendo compensabile il 50% dell'importo versato, la somma da portare in compensazione è pari ad Euro 1.091,00.

Per quanto riguarda invece le spese straordinarie effettuate dal Sig. V. di cui ai doc. 102, 103, 110, 119 (spese per attività di svago), sebbene non sia stata fornita prova che esse siano state effettuate per il 100% anziché per il 50%, è più che logico e ragionevole presumere, alla luce della documentazione prodotta, che siano state integralmente sostenute dal Sig. V., considerati la natura e l'oggetto dei pagamenti (spese per ristoranti, biglietti aerei ed affitto per i quali è inverosimile ritenere un pagamento di solo metà dell'importo a mezzo carta di credito). È quindi da compensare il 50% dell'importo complessivo versato, pari ad Euro 848,81.

Il terzo blocco di pagamenti eccetto in compensazione dal sig. V. attiene ad una serie di bonifici effettuati a favore della Sig.ra B., in relazione ai quali il sig. V. sostiene che gli stessi costituirebbero pagamenti riferibili all'assegno di mantenimento.

Il Giudice, nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione in data 2.10.2020, aveva escluso la compensabilità di dette somme evidenziando l'assenza di causale e la indicazione su alcuni dei bonifici di destinatari diversi dalla sig. B..

Invero, ritiene questo Giudice che all'esito dell'istruttoria svolta detti bonifici possano, almeno in parte, essere portati a compensazione del credito azionato dalla sig. B..

In particolare, risultano certamente compensabili i bonifici indirizzati alla stessa convenuta B.R. di cui ai doc. 120, 121, 122, 123, 124, 126 e 127: appaiono in tal senso decisive le dichiarazioni rese dalla sig. B. in sede di interrogatorio formale. In detta occasione la convenuta, su espressa domanda del Giudice, ha affermato testualmente: "Non ricordo gli assegni ma non ho motivo di dubitare di averli ricevuti. Non ricordo di avere sostenuto nel 2014 spese specifiche collegabili ai predetti assegni".

Con tale risposta la convenuta ha riconosciuto l'effettiva corresponsione dei bonifici da parte del marito, e, soprattutto, non ha saputo dare una causale diversa e coerente ai versamenti effettuati rispetto a quanto affermato dall'attore. Cosicché, o si deve ritenere che detti bonifici costituissero una liberalità da parte dell'attore (ma la circostanza non è stata dedotta da alcuno) o, molto più verosimilmente gli stessi vanno correttamente ricondotti all'adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli.

Ritenuta pertanto la compensabilità degli importi relativi ai bonifici recati dai documenti sopra indicati (doc. 120, 121, 122, 123, 124, 126 e 127), dall'importo precettato vanno sottratti i relativi

versamenti effettuati in adempimento del proprio obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, per un importo complessivo pari ad Euro 9.900,00.

Gli altri bonifici prodotti (doc. 125, 128, 129, 130, 131, 132 e 133) risultano invece intestati alcuni alla sig. B. (i doc. 125 e 129) ma riguardano, come espressamente indicato nelle causali, rispettivamente le spese sostenute per il pagamento dell'avvocato di Ludovico per risarcimento danni (il doc. 125) e per la scuola di Ludovico (il doc. 129): tali bonifici attengono, all'evidenza, al pagamento di spese straordinarie relative ai figli e, in ottemperanza all'accordo di separazione, vanno poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno. Potranno pertanto essere portati in compensazione con riferimento a detti documenti dal sig. V. unicamente gli importi di euro 340,31 (il 50% del doc. 125) e di euro 250,00 (il 50% del doc. 129), per un totale di euro 590,31. Non sono, invece, compensabili gli importi portati dai documenti 128, 130, 131, 132 e 133: tali bonifici sono stati effettuati dal sig. V. direttamente ai tre figli (a G. il bonifico di cui al doc. 128, a N. i bonifici di cui ai doc. 130 e 133 e a Lufovico i bonifici di cui ai doc. 131 e 132). Essendo il sig. V. obbligato a corrispondere l'assegno di mantenimento previsto dagli accordi di separazione alla moglie, i bonifici effettuati direttamente ai figli esulano dall'adempimento di tale obbligo.

Conclusivamente, le somme compensabili per effetto della corresponsione dei bonifici riportati nei documenti da 120 a 133 ammontano ad euro 10.490,31.

Il sig. V. porta, ancora, in compensazione del credito azionato dalla sig. B. gli importi relativi alla cessione di fatture di clienti in favore della ditta della moglie.

Come sostenuto da parte attrice e riconosciuto da parte convenuta nei capitoli 12-16 dell'interrogatorio formale, infatti, è intervenuto a partire dal 2013 e sino al 2018 un accordo tra le parti che andava a modificare gli accordi assunti in sede di separazione ed omologati dal Tribunale.

Nello specifico, detto accordo prevedeva che parte del contributo al mantenimento dei figli potesse essere compensato tramite cessione di fatture di forniture di clienti del Sig. V. in favore della ditta della Sig.ra B..

Sebbene al punto 13) dell'accordo di separazione si stabilisca che "gli importi dovuti dal signor V. alla Signora B. in forza degli obblighi contributivi al mantenimento dei figli sopra precisati, in nessun caso potranno essere compensati con eventuali crediti del signor V. nei confronti della moglie", il che sembrerebbe escludere la compensazione tramite cessione di fatture, giova registrare che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, gli accordi omologati tra i coniugi non esauriscono necessariamente ogni rapporto tra le parti e che, anzi, i coniugi spesso possono legittimamente sottoscrivere accordi anteriori, contemporanei o anche successivi alla separazione o al divorzio, attraverso la forma della scrittura privata o dell'atto pubblico. (ex multis: Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 5065/2021; Cass. Civ., Sez. VI, Sentenza n. 5236/2020; Cass. Civ., Sentenza n. 24621/2015; Cass. Civ. Sez. I, 20/08/2014 n. 18066).

E' pur vero che tali accordi, laddove contestati da uno dei coniugi, cedono necessariamente il passo di fronte al titolo esecutivo azionato (e non modificato), ma laddove, come nel caso di specie, la loro esistenza sia riconosciuta da entrambi i coniugi, essi costituiscono fatto modificativo sopravvenuto certamente valutabile sia dal giudice dell'esecuzione sia da quello dell'opposizione

Già da tempo, quindi, la giurisprudenza lascia ampio spazio ai possibili patti (senza la necessaria omologazione del tribunale) riguardanti condizioni attinenti ai rapporti tra genitori e figli, se pur entro i limiti del rispetto dei principi di indisponibilità dei diritti familiari di tutela delle parti più deboli e, pertanto, dei figli.

Nel caso di specie, parte convenuta non solo ha espressamente riconosciuto l'esistenza dell'accordo modificativo, come risulta dalla documentazione prodotta (doc. 134 - 135 del fascicolo dell'opponente) ma, in sede di interrogatorio formale, ne ha ribadito la piena validità dal 2013 al 2018, confessando di avere incassato le fatture prodotte da parte attrice in applicazione del già menzionato accordo, come si legge nella risposta data al capitolo 14).

L'accordo è pertanto pienamente valido ed efficace e non appare tale da costituire pregiudizio alle prevalenti ragioni di tutela dei figli minori. Né tale accordo si pone in deroga al divieto generale di compensazione dettato dall'art. 447 c.c., essendo tale divieto limitato ai soli crediti di natura alimentare, tra i quali non rientrano quelli per il mero mantenimento (che non presuppone l'indigenza dei beneficiari).

È stata, quindi, portata legittimamente a compensazione da parte attrice la somma di Euro 61.543,35: detto importo, infatti, rappresenta l'applicazione concreta del già menzionato accordo intervenuto tra gli ex coniugi.

Infine, il sig. V. ha eccepito in compensazione al proprio obbligo di mantenimento l'importo di euro 54.120,00, corrispondente al 50% di spettanza della moglie delle rate del mutuo cointestato n. 42041556120 accesso dai coniugi presso C.B. nel settembre del 2009, che sarebbero state corrisposte sino ad oggi in via esclusiva dal Sig. V..

Sul punto, la stessa Sig.ra B. non solo ha ammesso confessorialmente in sede di interrogatorio formale che, a partire da settembre 2009, il Sig. V. ha corrisposto esclusivamente ed integralmente le rate del mutuo di importo mensile pari ad euro 880,00 circa, ma ha anche confermato l'esistenza di un accordo tra gli ex-coniugi in base al quale le somme versate per le rate del mutuo dovevano essere detratte dall'importo che il Sig. V. doveva corrispondere a titolo di mantenimento (capitolo 17 interrogatorio formale).

Valgono, a tale riguardo, le stesse considerazioni svolte poc'anzi in relazione all'efficacia modificativa dell'accordo intercorso tra le parti rispetto alla modifica delle condizioni di separazioni consacrate nel titolo esecutivo azionato con la presente esecuzione. Pertanto, la somma di Euro 54.120,00 deve essere portata a compensazione con il credito azionato con precetto dalla Sig.ra B..

Riassumendo: i crediti certi, liquidi ed esigibili che possono essere portati legittimamente a compensazione dal Sig. V., sono i seguenti: Euro 12.959,28 per utenze domestiche; Euro 1.729,75 per spese scolastiche per i figli; Euro 1.091,00 per spese assicurative per i figli; Euro 848,81 per spese straordinarie riguardanti attività di svago; Euro 10.490,31 per bonifici effettuati per il mantenimento dei figli; Euro 61.543,35 per cessione di fatture; Euro 54.120,00 per rate del mutuo, per un importo complessivo pari ad Euro 142.782,50 (a fronte di un credito azionato in precetto pari ad euro 142.390,00).

Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, l'opposizione appare fondata essendo l'intero importo azionato con l'atto di precetto dalla sig. B. risultato già corrisposto dal sig. V. in forza dei pagamenti compensabili sopra descritti.

L'opposizione deve pertanto essere accolta, e le spese seguono la soccombenza, e vanno pertanto poste interamente a carico della convenuta opposta.

*P.Q.M.*

Il Tribunale di Bergamo definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con atto di citazione da V.L. nei confronti di B.R., ogni altra istanza ed eccezione respinta

1. In accoglimento dell'opposizione dichiara l'invalidità dell'atto di precetto notificato da B.R. a V.L. per essere le somme ivi riportate non dovute in quanto già corrisposte dal convenuto;
2. Condanna B.R. a rifondere a V.L. le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 12.600,00, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.600,00 per la fase introduttiva, euro 5.000,00 per la fase di trattazione ed euro 4.000,00 per la fase decisoria, oltre il 15 % per spese generali, IVA ed accessori come per legge, oltre alle spese anticipate.

*Conclusion*

Così deciso in Bergamo il 11 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2022.